

# **BGer 2C\_939/2021 vom 3. Dezember 2021**

Bundesgericht, 2021-12-03, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger\\_2C\\_939\\_2021](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger_2C_939_2021)

FR: TF 2C\_939/2021 du 3 décembre 2021

IT: TF 2C\_939/2021 del 3 dicembre 2021

## **Erwägungen**

### **E. 1.1**

L'impugnativa concerne una causa di diritto pubblico che non ricade tra le eccezioni previste dall' art. 83 LTF ed è diretta contro una decisione finale resa in ultima istanza cantonale da un tribunale superiore (art. 86 cpv. 1 lett. d, cpv. 2 e art. 90 LTF ). Essa è redatta nei termini ( art. 100 cpv. 1 LTF ) dalla destinataria del giudizio contestato, con interesse alla sua modifica ( art. 89 cpv. 1 LTF ), e va quindi esaminata come ricorso in materia di diritto pubblico (art. 82 segg. LTF).

### **E. 1.2**

Per quanto soddisfatti all'onere di allegazione e motivazione posto dalla legge sul Tribunale federale ( art. 42 cpv. 2 e art. 106 cpv. 2 LTF ; DTF 146 I 62 consid. 3 e 144 II 313 consid. 5.1), il ricorso risulta manifestamente infondato e può essere trattato secondo la procedura prevista dall' art. 109 LTF per questi casi (motivazione sommaria con rimando in tutto o in parte alla decisione impugnata).

## **E. 2**

Oggetto del litigio è la tempestività del reclamo contro la decisione di assoggettamento del 7 agosto 2020, che anche la Corte cantonale ha negato e che la ricorrente continua invece a ritenere data.

### **E. 2.1**

In base agli accertamenti di fatto che risultano dal giudizio impugnato, che vincolano di principio anche il Tribunale federale ( art. 105 cpv. 1 LTF ) e che non sono del resto contestati, la decisione di assoggettamento del 7 agosto 2020 è stata recapitata tramite Posta A Plus il giorno successivo, che era un sabato.

Il reclamo contro la decisione di assoggettamento del 7 agosto 2020 è stato invece inoltrato al fisco l'8/9 settembre 2020.

### **E. 2.2**

Così stando le cose il gravame non può però che essere respinto, sia in relazione all'imposta cantonale che per quanto attiene all'imposta federale diretta, pure oggetto della procedura.

#### **E. 2.2.1**

Come indicato nella querelata sentenza, cui può essere fatto rinvio a titolo integrativo, il giorno del deposito della decisione di assoggettamento nella bucalettere della rappresentante della ricorrente tramite Posta A Plus non è infatti litigioso e corrisponde a sabato 8 agosto 2020. D'altra parte, sia in base alla legge tributaria del Cantone Ticino del 21 giugno 1994 [LT/TI; RL/TI 640.100]) che alla legge federale del 14 dicembre 1990 sull'imposta federale diretta (LIFD; RS 642.11), il termine perentorio di 30 giorni per

interporre reclamo decorre dal giorno successivo alla notificazione, a prescindere dal fatto che esso fosse o meno una domenica rispettivamente un altro giorno festivo, poiché ciò ha influsso solo sulla sua scadenza non sull'inizio della sua decorrenza (art. 192 cpv. 2 LT/TI in relazione con l'art. 206 cpv. 1 LT/TI; art. 133 cpv. 1 LIFD in relazione con l' art. 132 cpv. 1 LIFD ).

Siccome il termine di 30 giorni per interporre reclamo ha cominciato a decorrere domenica 9 agosto 2020, esso è giunto a scadenza 30 giorni dopo, ovvero lunedì 7 settembre 2020, e l'inoltro del rimedio in data 8/9 settembre 2020 è di conseguenza tardivo.

### **E. 2.2.2**

A tale conclusione nulla muta nemmeno l'argomentazione secondo cui il primo "contatto fisico" con l'invio postale, recapitato per Posta A Plus il sabato 8 agosto 2020, è avvenuto solo il lunedì successivo, poiché alla domenica la fiduciaria alla quale la decisione di assoggettamento è stata trasmessa è chiusa.

Come indicato dai Giudici ticinesi, il Tribunale federale si è infatti già confrontato diverse volte con il sistema di spedizione per Posta A Plus, indicando tra l'altro che: (a) la notificazione, determinante per la decorrenza del termine di impugnazione, è il deposito dell'invio nella cassetta delle lettere o nella casella postale del destinatario, benché questa operazione sia avvenuta un sabato; (b) il fatto che la persona interessata o un suo rappresentante abbiano ritirato la corrispondenza il lunedì successivo non è rilevante ( DTF 142 III 559 consid. 2.4.1; sentenze 8C\_124/2019 del 23 aprile 2019 consid. 8.2.2; 9C\_655/2018 del 28 gennaio 2019 consid. 4.4; 8C\_559/2018 del 26 novembre 2018 consid. 3.3 e 3.4; 2C\_1126/2014 del 20 febbraio 2015 consid. 2.2; HUGO CASANOVA/CLAUDE-EMMANUEL DUBEY, in: Noël/Aubry Girardin [editori], Commentaire LIFD, 2a ed. 2017, n. 3a ad art. 133 LIFD ).

### **E. 2.2.3**

Contrariamente a quanto affermato dall'insorgente, non vi sono nemmeno motivi per ritornare su questa consolidata giurisprudenza.

La data di distribuzione di un invio per Posta A Plus è infatti facilmente determinabile attraverso il numero che si trova sulla busta, e ciò vale a maggior ragione nel caso in cui l'invio sia indirizzato a dei professionisti (sentenza 8C\_124/2019 del 23 aprile 2019 consid. 8.2.3).

### **E. 3**

Per quanto precede, il ricorso è respinto. Le spese seguono la soccombenza e sono poste a carico della ricorrente ( art. 66 cpv. 1 LTF ). Non vengono assegnate ripetibili ( art. 68 cpv. 3 LTF ).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.